



37982-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MATILDE CAMMINO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1591

IGNAZIO PARDO

GIUSEPPE COSCIONI

- Relatore -

CC - 26/11/2020

GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI

ANTONIO SARACO

R.G.N. 20856/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 30/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

lette le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilità del ricorso;

J. Sm

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 30 giugno-1° luglio 2020, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del riesame avverso il decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell'immobile sito in (omissis); in relazione al delitto di cui agli artt. 633-639 bis cod.pen..

1.1 Al riguardo il difensore premette che l'ordinanza era stata dichiarata inammissibile in quanto i motivi di impugnazione avrebbero riguardato non (omissis) in quanto indagato per il reato di cui all'art.633 cod.pen., bensì un soggetto terzo, costituito dall'associazione (omissis); l'ordinanza, inoltre, osservava che l'istante non aveva alcun titolo ad occupare l'immobile oggetto di sequestro ed evocava una denuncia presentata dall'Agenzia del Demanio, in realtà inesistente, concludendo che (omissis) non era comunque legittimato ad impugnare il sequestro in quanto, in caso di accoglimento del gravame, l'immobile non sarebbe stato a lui restituito, essendo oggetto di occupazione abusiva.

Il difensore evidenzia innanzitutto l'errore di diritto in era incorsa l'ordinanza, posto che (omissis) poteva vantare un suo diritto alla tutela del possesso perdurante da molti anni; non era poi stato considerato che in sede di riesame (omissis) agiva non solo soggettivamente quale indagato, ma anche come presidente e legale rappresentante di (omissis); inoltre, nella memoria depositata era stato osservato che il decreto di sequestro doveva essere finalizzato alla conservazione del bene, ma tale finalità non era sussistente in quanto: a) non vi era nessuna possibilità che un edificio di sei piani potesse essere sottratto o occultato; b) non vi era alcuna esigenza di manutenzione per evitare il degrado del bene che, al contrario, veniva mantenuto dagli stessi pretesi occupanti; c) l'immobile non poteva essere strumento di commissione dei reati, visto che nello stesso non erano mai stati commessi delitti di alcun genere; neppure il sequestro poteva essere inteso come finalizzato a far cessare la ritenuta abusiva occupazione dell'immobile, atteso che non vi era alcuna statuizione intimante la cessazione dell'occupazione e conseguente ordine di rilascio, né la nomina di un custode giudiziario; da quanto precedeva perdeva ogni ragione e fondamento la declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dal Tribunale del Riesame, che aveva preferito evitare di valutare le motivazioni esclusivamente ed inammissibilmente politiche che avevano condotto all'azione del Pubblico ministero ed al

procedimento penale originato, rivolto non alla tutela degli interessi del Demanio dello Stato, ma al perseguimento di un'azione discriminatoria nei confronti del movimento politico in questione.

Il difensore osserva poi che non si era tenuto alcun conto della sentenza n. 19558/2007 del Tribunale di Roma, che per gli stessi fatti, le stesse persone (in parte) e lo stesso immobile, aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, con l'effetto non solo della preclusione operata in base al principio del "ne bis in idem", ma anche di ingenerare ragionevolmente la fondata convinzione che l'occupazione dell'immobile non fosse penalmente perseguibile, senza oltretutto porsi alcun problema sulla restituzione dell'immobile agli occupanti, vertendosi in tema di solo possesso e non in tema di proprietà, certamente riconducibile al Demanio dello Stato.

Il difensore eccepisce che l'ordinanza era viziata anche nella parte in cui non considerava la situazione di fatto realmente esistente: il decreto di sequestro preventivo non era ancora stato eseguito, sicché non si era ancora verificato lo spossessamento dal quale sarebbe derivata l'impossibilità per l'impugnante, anche in caso di provvedimento favorevole, di rientrare nel possesso del bene; nella prospettiva del giudizio cautelare, inoltre, si doveva avere riguardo non tanto al diritto di proprietà, ma al "diritto di possesso" ovvero alla situazione di fatto che si era cristallizzata da anni nell'immobile, e che non si era ancora modificata.

Infine, il difensore osserva che il Tribunale del Riesame aveva ommesso qualsiasi considerazione sulla sussistenza del delitto di occupazione: solo dopo questo vaglio preliminare, il Tribunale avrebbe potuto affermare che il ricorrente non aveva diritto ad una tutela in sede di impugnazione.

2 Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto:

2.1 il ricorrente non poteva vantare un diritto alla restituzione dell'immobile;

2.2 la mancata esecuzione del sequestro costituiva un ulteriore profilo di inammissibilità, come da giurisprudenza di questa Corte (veniva richiamata la sentenza n.17839 del 2018).

3 In data 25 novembre 2019 pervenivano "note di udienza", nelle quali il difensore osserva come il Procuratore generale si soffermava soltanto sul fatto che il ricorrente non avrebbe comunque avuto diritto alla restituzione, omettendo di considerare che vi era uno specifico diritto alla tutela del possesso perdurante da molti anni; quanto al secondo motivo esposto, l'argomentazione si risolveva

in un eccesso argomentativo che trasmodava in una illogicità conducente a conclusioni giuridicamente aberranti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Preliminarmente, si deve rilevare come, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione; le argomentazioni della memoria giunta in cancelleria il pomeriggio precedente l'udienza non saranno quindi oggetto di trattazione, fermo restando che le stesse sono reiterative dei motivi proposti con il ricorso.

Si deve poi chiarire come l'istanza di riesame sia stata dichiarata inammissibile non per essere stata proposta da (omissis) personalmente ed essere stati i motivi aggiunti presentati dall'associazione (omissis) (come si rileva dall'*incipit* "a prescindere dalla circostanza che" con cui il Tribunale affronta l'argomento), ma perché il ricorrente (omissis) non avrebbe alcun titolo per ottenere la restituzione dell'immobile, con conseguente carenza di interesse; altra necessaria precisazione riguarda la denuncia presentata dal Demanio dello Stato-Direzione Roma Capitale che, contrariamente a quanto scritto in ricorso, è presente nel fascicolo (è stata presentata il 21.3.2019 e viene citata anche dal giudice per le indagini preliminari a pag.6 del decreto di sequestro).

1.1 Ciò premesso, il ricorrente sostiene che, avendo da tempo il possesso dell'immobile, avrebbe diritto alla restituzione dello stesso in caso di revoca del sequestro, e sarebbe quindi legittimato ad impugnare il relativo sequestro; tale tesi non può essere condivisa.

Come precisato da Cass. sez. 2, 2001, n. 6937, nell'ambito del diritto penale, il concetto di possesso non deve essere assunto secondo la nozione civilistica, che esige il concorso dell'elemento materiale (corpus, cioè disponibilità e potere fisico sulla cosa) ed elemento spirituale (animus, cioè proposito di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale), ma in un senso più ampio e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo (ad esempio locazione, comodato, deposito, mandato ecc) esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore (in senso civilistico) e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore.

Come precisato dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di sequestro, vi sono stati diversi tentativi finalizzati al recupero dell'immobile

attraverso i quali l'Agencia del Demanio e il MIUR, cui l'immobile era destinato, hanno manifestato la precisa volontà di acquisire la disponibilità dell'immobile e di utilizzarlo per le finalità istituzionali, per cui non si può dire che il ricorrente abbia mai avuto un possesso tutelabile, e che quindi potrebbe vantare un diritto alla restituzione dell'immobile, visto l'indubbio potere giuridico maggiore rispetto a quello del ricorrente vantato dagli enti sopra indicati; del resto, è vero che la norma dell'art.633 cod.pen. comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni o edifici, ma ciò non significa che non sia volta a salvaguardare anche la posizione di colui che, essendo titolare del diritto di proprietà, ne sia di fatto privato dall'altrui occupazione arbitraria o comunque senza titolo.

1.2 Relativamente alle censure sulle finalità del sequestro, si deve rilevare come l'art. 321 cod.proc.pen. prevede che il sequestro preventivo venga disposto "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso..."; è evidente che la disponibilità in capo agli occupanti dell'immobile protragga le conseguenze del reato di cui agli artt. 633-639 bis cod.pen., che ha natura permanente, da cui discende la legittimità del sequestro.

1.3 Quanto poi alla sentenza del Tribunale di Roma richiamata e prodotta dalla difesa, si tratta di sentenza emessa ai sensi dell'art. 529 cod.proc.pen. di declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela, per cui non può ritenersi rilevante nella presente sede sia perché in questo caso la querela è stata proposta (ferma ogni considerazione sulla procedibilità d'ufficio del reato), sia perché la prosecuzione dell'occupazione (tra l'altro, da parte anche di persone diverse da quelle imputate nel procedimento deciso dal Tribunale) dà luogo ad una nuova ipotesi di reato, per cui nessuna violazione del principio del "ne bis in idem" può essere ritenuta sussistente.

1.4 Relativamente, infine, alla sussistenza o meno del reato, si deve osservare come non siano contestate né l'occupazione, né la proprietà in capo al Demanio; neppure può parlarsi di prescrizione (come eccepito nella memoria depositata avanti il Tribunale del Riesame), stante la natura di reato permanente; per tutte le superiori considerazioni, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al

pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/11/2020

Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni



Il Presidente
Matilde Cammino



DEPOSITO IN CANCELLERIA
31 DIC. 2020



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

